



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14/02-02-2017

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019.

L'anno duemiladiciassette addì due del mese di febbraio alle ore 18:15 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano presenti:

CIPANI	rag.	ANDREA	P
SERESINA	ing.	GIANPIETRO	P
SCOLARI	dott.	GIAN PIETRO	P

Totale presenti 3

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa MATTIA MANGANARO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO CIPANI rag. ANDREA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

N. 14 /G.C. del 02-02-2017

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche procedono alla revisione degli uffici e delle dotazioni organiche periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni e pertanto in ogni caso in cui esigenze organizzative, determinate da variazioni del sistema normativo, strutturale ed umano, suggeriscano il riassetto dell'organigramma;
- l'art. 89 del TUEL prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 come modificato dall'art.16, comma 1, della legge 183/2011, dispone: *"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare."*;

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del TUEL, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Richiamate le seguenti norme specifiche afferenti alla riduzione della personale:

Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della
---	--

	<p>dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:</p> <p>b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;</p> <p>c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.</p> <p>Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>
--	--

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale:

<p><u>Per gli anni 2014-2015</u> Art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 114/2014 (come modificato dall'art 4, comma 3, della legge 125/2015 di conversione del decreto-legge 78/2015)</p>	<p>Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.</p>
<p><u>Dall'anno 2016</u> Art. 1, comma 228, della legge 208/2015</p>	<p>Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al</p>

	decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.
--	--

Ritenuto, a questo punto, di verificare le proprie disponibilità con riferimento a:

- Spese di personale
- Capacità assunzionale per assunzioni a tempo indeterminato
- Lavoro flessibile

SPESA DI PERSONALE

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2016, n. 160, ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

CONSIDERATO che al 31 dicembre 2016 si è verificata una cessazione per collocamento in quiescenza di un dipendente cat. A (quota d'obbligo legge n. 68/99) e durante l'anno 2017 si prevede la cessazione per collocamento in quiescenza di un dipendente cat. B3 a decorrere dal 1° settembre 2017;

CONSIDERATO, inoltre, che in questo Ente non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente in ruolo;

Vista la proposta di deliberazione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019;

CAPACITÀ ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO

La capacità assunzionale degli ultimi anni per **i comuni sopra i 10.000 abitanti e per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti che non rispettano il rapporto dipendenti/popolazione stabilito dalle tabelle del Decreto Ministeriale 24 luglio 2014**, si può quindi riassumere nella seguente tabella:

Anno	Rapporto tra spese di personale e spese correnti superiore al 25%	Rapporto tra spese di personale e spese correnti pari o inferiore al 25%
2014	60% della spesa delle cessazioni anno precedente	80% della spesa delle cessazioni anno precedente
2015	60% della spesa delle cessazioni anno precedente	100% della spesa delle cessazioni anno precedente

2016	25% della spesa delle cessazioni anno precedente	100% della spesa delle cessazioni anno precedente
2017	25% della spesa delle cessazioni anno precedente	
2018	25% della spesa delle cessazioni anno precedente	

Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1 comma 424 della legge 190/2014 e dell'art. 5 del d.l. 78/2015 relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

Visto che con nota del 10 ottobre 2016, n. 51991, il Dipartimento della Funzione Pubblica, alla luce dell'art. 1 comma 234 della legge n. 208/2015 ha ripristinato le ordinarie facoltà assunzionali in Lombardia e in Toscana;

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

Atteso che il rapporto dipendenti popolazione risulta superiore al parametro di riferimento di cui decreto ministeriale del 24 luglio 2014, attestandosi su 1/85,54, anziché su 1/137 come individuato dal decreto;

LAVORO FLESSIBILE

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, legge n. 296/2006, ferma

restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”;

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *“Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”;*

Preso atto pertanto che le spese per il personale utilizzato “a scavalco d'eccedenza”, cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato “spesa di personale”, rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006;

Rilevata la seguente tabella riassuntiva:

Spesa complessiva lavoro flessibile anno 2009	
Profilo/categoria	spesa
Ex art. 90 TUEL	€ 4.738,71
Agenti polizia locale stagionali	€ 32.369,62
Lavoro interinale	€ 12.900,00
INAIL lsu e tirocinanti	€ 522,82
Comando dipendente	€ 4.711,03
	Totale € 55.242,18
Spesa complessiva lavoro flessibile anno 2017	
Agenti di polizia locale stagionali n. 2	€ 26.280,00
Agente di polizia locale a tempo determinato mesi 12 (9/12)	€ 23.713,00
INAIL lsu	€ 331,00
Utilizzo voucher	€ 4.900,00
	Totale € 55.224,00

Preso atto che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2017 e del bilancio pluriennale;

Preso atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata formulata nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:

- art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001, rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente;
- art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
- art. 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006, approvazione del piano triennale di azioni positive;
- art. 1, comma 557, e comma 557-*quater* della legge 296/2006, contenimento delle spese di personale;
- art. 10, comma 5, del d. lgs.150/2009, adozione del piano delle performance;
- art. 27, comma 2, lett. c), del D.L. n. 66/2014, convertito nella legge 89/2014, di integrazione dell’art. 9, comma 3-*bis*, del D.L. n. 185/2008, obbligo di certificazione dei crediti;

Dato atto che:

- il Comune di Gardone Riviera ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell’anno 2016;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della legge 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall’art. 1, comma 557-*quater* della legge 296/2006, introdotto dall’art. 3 del D.L. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2017;
- il Comune di Gardone Riviera ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 13 in data 2 febbraio 2017 il piano di azioni positive per il triennio 2017/2019;
- questo ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, con deliberazione di Giunta comunale n 12 in data 2 febbraio 2017;

ATTESO che il percorso legislativo e contrattuale ha fortemente evoluto ed innovato il modello organizzativo della Pubblica Amministrazione introducendo criteri di flessibilità, di autonomia e di sviluppo strutturale in relazione alla realtà locale ed alle sue specifiche peculiarità;

CONSIDERATO che la dotazione organica è la fotografia delle esigenze organizzative dell’Amministrazione;

RILEVATO che i principi che costituiscono le finalità che la Giunta comunale deve assumere nella dotazione organica sono:

- a – accrescere l’efficienza dell’amministrazione;
- b – razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale entro i vincoli di finanza pubblica;
- c – realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori;

DATO ATTO che questa Amministrazione, dopo aver analizzato tutti i servizi dell’Ente, vuole procedere alla sua rideterminazione;

Visto l’art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui “*A decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano*

improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;

DATO ATTO CHE

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisiti, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del TUEL, sulla proposta della presente deliberazione:

- il parere favorevole espresso dal Dirigente/Responsabile del servizio personale, per quanto attiene la regolarità tecnica e e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il parere favorevole espresso dal Dirigente/Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Tutto ciò premesso

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di provvedere alla rideterminazione della dotazione organica come segue:

NOME E PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA	CATEGORIA	POSIZIONE ECONOMICA	
U.O. SEGRETERIA E TURISMO				
Guglielmi Emanuela - Istruttore Direttivo - ufficio segreteria e turismo	1	D.1	D.3	coperto
Bregoli Annamaria - esecutore - ufficio segreteria e turismo	1	B.1	B.1	coperto
Zagato Giovanni – Collaboratore professionale – ufficio centralino/protocollo	1	B.3	B.7	coperto
Zerlini Bruno -Esecutore ufficio centralino/protocollo con funzioni di messo - tempo parziale 80%	1	B.1	B.6	coperto
U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI				coperto
Grisi Simona - Istruttore Direttivo	1	D.1	D.3	coperto

Mauri Luigia – Collaboratore professionale	1	B.3	B.3	Coperto cessazione dal 1° settembre 2017
U.O. SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI				
Castellini Delia - Istruttore Direttivo	1	D.1	D.3	coperto
Crescini Romina – Esecutore assistente domiciliare	1	B.1	B.6	coperto
Luscia Cristina - Esecutore assistente domiciliare - tempo parziale 50%	1	B.1	B.6	coperto
Luraschi Lorena - Esecutore assistente domiciliare - tempo parziale 50%	1	B.1	B.4	coperto
Bonzanini Marina - Operatore	1	A.1	A.5	coperto
U.O. SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA				
Cobelli Elisabetta - Istruttore assistente di biblioteca – tempo parziale 75%	1	C1	C.5	coperto
AREA ECONOMICO FINANZIARIA				
NOME E PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA	CATEGORIA	POSIZIONE ECONOMICA	
Francesconi Paola - Istruttore Direttivo	1	D.1	D.6	coperto
Noventa Fiorella - Istruttore	1	C.1	C.1	coperto
AREA TRIBUTI E SERVIZI FISCALI				
NOME E PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA	CATEGORIA	POSIZIONE ECONOMICA	
Righettini Dario - Istruttore Direttivo	1	D.1	D.5	coperto
Alborghetti Vilma - Istruttore	1	C.1	C.5	coperto
AREA TECNICA				
NOME E PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA	CATEGORIA	POSIZIONE ECONOMICA	
U.O. URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
Frigerio Giacomo - Funzionario Tecnico	1	D.3	D.3	coperto

Bertella Alberto - Istruttore Tecnico Campetti Corrado – Istruttore Tecnico Lazzarini Claudia – istruttore Tecnico	3	C.1	C.5	coperti
U.O. PARCHI E GIARDINI				
Gallina Rodolfo - Collaboratore professionale capo giardiniere	1	B.3	B.7	coperto
Andreoli Sergio - Esecutore giardiniere	1	B.1	B.5	coperto
Spagnoli Ernani - Esecutore giardiniere	1	B.1	B.1	coperto
U.O. SERVIZI CIMITERIALI				
Operatore	1	A.1		vacante
U.O. MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO				
Remistani Maurizio – Esecutore operaio Salmaso Marcello – Esecutore operaio	2	B.1	B.5	coperto
Frigeri Daniel – Esecutore operaio	1	B.1	B.1	coperto
AREA POLIZIA LOCALE				
NOME E PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA	CATEGORIA	POSIZIONE ECONOMICA	
Pollini Gianmarco - Istruttore Direttivo	1	D.1	D.4	Coperto in distacco sindacale
Zumbo Maurizio - Agente di Polizia Locale	1	C.1	C.4	coperto
Imbriaco Nunzia - Agente di Polizia Locale	1	C.1	C.1	coperto
Martinato Alessandro – Agente di Polizia Locale	1	C.1	C.5	coperto
TOTALE	31			

3. Di provvedere alla istituzione di n. 1 posto di esecutore - cat. B1 - nell'U.O. SEGRETERIA E TURISMO e di disporre la copertura mediante utilizzo della capacità assunzionale derivante dal collocamento in quiescenza del dipendente in quota d'obbligo legge n. 68/99;

4. Di approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019, prevedendo:

Anno 2017

Saranno attivate le procedure assunzionali per la copertura di n. 1 posto di esecutore (quota d'obbligo legge n. 68/99) – cat- B posizione economica B.1 – a tempo pieno e indeterminato da destinare agli uffici amministrativi.

Saranno attivate le procedure assunzionali per la copertura di n. 1 posto di agente di polizia locale – cat. C posizione economica C.1 – a tempo pieno e determinato in sostituzione dell'istruttore direttivo dell'area polizia locale in distacco sindacale per mesi 12 ovvero per tutta la durata del distacco.

Saranno attivate le procedure assunzionali per la copertura di n. 2 posti di agente di polizia locale – cat. C posizione economica C.1 – a tempo pieno e determinato per esigenze stagionali – rispettivamente per 5 mesi estivi, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 6, del D.L. n. 78/2915 che fissa nel periodo di mesi cinque il tempo massimo per l'assunzione di vigili stagionali.

Anno 2018

Saranno attivate le procedure assunzionali per la copertura di n. 2 posti di agente di polizia locale – cat. C posizione economica C.1 – a tempo pieno e determinato per esigenze stagionali – rispettivamente per 5 mesi estivi.

Saranno attivate le procedure assunzionali per la copertura dei n. 1 posto di collaboratore professionale – cat- B posizione economica B.3 – a tempo pieno e indeterminato per la sostituzione del collaboratore professionale collocato in quiescenza, previa rideterminazione della dotazione organica e nel rispetto della normativa inerente il turn over ed i limiti di spesa in materia di personale.

Anno 2019

Saranno attivate le procedure assunzionali per la copertura di n. 2 posti di agente di polizia locale – cat. C posizione economica C.1 – a tempo pieno e determinato per esigenze stagionali – rispettivamente per 5 mesi estivi.

5. Di dare atto che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2017 e del bilancio pluriennale.

6. Di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.

7. Di subordinare l'efficacia della presente deliberazione all'acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti.

8. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regione, Sezione distaccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto,

entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'Art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento con immediata decorrenza;

RITENUTO, quindi di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di ottemperare agli adempimenti obbligatori nei termini previsti dalla normativa vigente;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare pronta attuazione alle disposizioni normative ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
ANDREA CIPANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa MATTIA MANGANARO

La presente deliberazione:

- diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, Art. 134 comma 3° del D.Lgs. 267/00
- è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'Art. 125 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su dichiarazione conforme del messo comunale, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune di **Gardone Riviera**, sul sito web istituzionale www.comune.gardoneriviera.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) e art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69.

Addì, 13-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa MATTIA MANGANARO